

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1365)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALORI, COSSUTTA, COLAJANNI, BONAZZOLA RUHL** Ada Valeria, **BRUNI, SABADINI, MADERCHI, CAVALLI, CEBRELLI, MAFFIOLETTI, MODICA, VENANZI e FERMARIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1973

Disciplina transitoria del monopolio pubblico del servizio radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'approssimarsi della scadenza (15 dicembre 1973) della proroga tra lo Stato e la RAI, si apre un periodo di particolare importanza per l'attività e la futura sorte dell'ente radiotelevisivo.

Colpevoli ritardi e gravi responsabilità politiche dei governi che si sono succeduti in questi anni hanno impedito in tempo utile l'avvio di una profonda riforma democratica della RAI prima della scadenza della ventennale convenzione (15 dicembre 1952-15 dicembre 1972).

Di fronte a tale grave inadempienza politica ed insieme legislativa il Governo Andreotti decise, con un semplice atto amministrativo, una proroga di un anno alla concessionaria RAI compiendo un'azione ritenuta, non solo da noi comunisti, lesiva delle prerogative del Parlamento e nella sostanza nociva alla stessa corretta conduzione della azienda radiotelevisiva.

L'attuale Governo, nel presentarsi di fronte al Parlamento per riceverne la fiducia, si impegnò, pur nel dichiarato disaccordo sulla

RAI tra i partiti che compongono la maggioranza, di procedere in ogni caso ad una eventuale nuova proroga soltanto con atto legislativo, coinvolgendo perciò il Parlamento, in quanto quest'ultimo possa e debba esercitare, durante un eventuale nuovo e breve periodo di proroga, una efficace azione di intervento e di controllo sulla RAI.

Tale positivo impegno del Governo riafferma il valore della riserva di legge prevista dalla Costituzione al Parlamento (articolo 21) in una materia che investe la libertà di pensiero. La Costituzione impedisce all'Esecutivo di esercitare poteri che incidono sui diritti fondamentali del cittadino e la legislazione fascista deve cadere non solo per interventi « garantisti » della Corte costituzionale, ma anche e prima ancora per volontà delle forze politiche che in Parlamento hanno la responsabilità diretta e permanente di attuare la Costituzione.

Il Parlamento quindi con legge dello Stato deve fissare alcuni principi normativi i quali diano l'immediata certezza e la garanzia politica che la riforma democratica della

RAI avverrà entro il breve periodo di nuova proroga e che non si procederà in modo surrettizio verso nuovi periodi transitori.

Lo schieramento politico, sindacale e sociale, che nel Parlamento e nel Paese ha condotto in questi ultimi anni la battaglia rinnovatrice nei confronti della RAI e dell'intero settore dell'industria culturale, dello spettacolo e dell'informazione, avverte oggi quanto determinante, per il quadro istituzionale di ogni riforma, sia ognuno degli atti, anche apparentemente irrilevanti, come quelli « transitori », i quali hanno il compito di collegare la fine di una fase con la nascita di una nuova fase.

Per queste ragioni ed in considerazione del mutato clima politico il nuovo e breve periodo transitorio diventa un momento qualificante dell'azione rinnovatrice dello schieramento democratico e di sinistra, diventa per l'attuale Governo quadripartito, presieduto dall'onorevole Rumor, un momento qualificante della sua azione, della sua stessa « credibilità » democratica.

Per queste ragioni il nostro disegno di legge per un nuovo periodo di proroga ha inteso cogliere i momenti più alti ed insieme i più unitari che sul terreno del confronto sulla riforma della RAI si sono manifestati in un arco vastissimo di forze politiche, sindacali, culturali e sociali e che ha visto le stesse Regioni diventare, con sempre maggiore coscienza e conoscenza, nuove protagoniste di tale processo rinnovatore.

Tali convergenze, che il nostro disegno di legge rende esplicite, si identificano attorno a tre questioni fondamentali:

1) l'avvio di un nuovo modo di dirigere e di gestire l'azienda attraverso l'elezione di un nuovo Consiglio d'amministrazione reintegrato totalmente nei suoi compiti e nelle sue funzioni di responsabile diretto di tutta l'attività aziendale.

Pur nel rispetto dell'attuale assetto giuridico dell'azienda (società per azioni) il nuovo Consiglio d'amministrazione deve essere un organo elettivo in cui prevalenti siano i consiglieri eletti in rappresentanza del Parlamento e delle Regioni;

2) la grave crisi in cui si trova l'azienda a seguito dell'errata politica dell'attuale di-

rezione sotto il profilo sia gestionale che del personale, esige un immediato rilancio produttivo della RAI. Tale politica nuova di rilancio deve proporsi l'obiettivo di adeguare le strutture produttive aziendali alle esigenze nuove e complesse della programmazione e del messaggio radiotelevisivo; operare un reale decentramento produttivo dell'azienda a livello regionale con particolari e prioritari interventi nelle Regioni meridionali; avviare un effettivo risanamento economico anche attraverso una più corretta politica della spesa;

3) porre il Parlamento, e per esso la Commissione parlamentare di vigilanza, nella condizione di poter espletare pienamente le sue funzioni di direttiva generale e di controllo per garantire l'obiettività e l'imparzialità del messaggio radiotelevisivo; disciplinare quindi il diritto d'accesso all'uso ed alla utilizzazione del mezzo radiotelevisivo favorendo nel contempo la ricerca e la sperimentazione di nuovi modi di produrre e trasmettere notizie e programmi; rendere permanente i rapporti tra la RAI e le Regioni attraverso la Commissione parlamentare di vigilanza.

Accanto a queste tre questioni fondamentali si muovono altre proposte formulate nei 19 articoli del nostro disegno di legge, tra le quali assume particolare valore il ripristino dell'attività pubblicitaria della SIPRA (articolo 16) anche in altri settori che non siano soltanto quelli della pubblicità radiotelevisiva, in attesa di una riforma dell'intero settore pubblicitario da parte delle aziende a partecipazione statale.

Per queste ragioni chiaramente espresse nel nostro disegno di legge che sottoponiamo all'esame del Parlamento, sentiamo il dovere di appellarci a tutti i colleghi dello schieramento democratico e costituzionale che in questi anni hanno condotto con noi azioni ed iniziative per la riforma della RAI, affinché tale nostro disegno di legge, unito a quello dei quattro partiti che compongono l'attuale maggioranza governativa, possa essere discusso ed approvato in tempi estremamente brevi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'attuale regime della concessione amministrativa relativo alla riserva statale di esercizio del servizio radiotelevisivo avrà termine il 30 giugno 1974 e non potrà essere ulteriormente prorogato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e la società RAI sono autorizzati a stipulare una convenzione che deve essere definita e sottoscritta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alle condizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Il nuovo atto di convenzione dovrà prevedere che il Consiglio di amministrazione della società sia composto da ventitrè membri di cui tre senatori e tre deputati eletti da ciascuna Camera secondo le norme dei relativi regolamenti.

Gli altri diciassette consiglieri sono nominati:

quattro su designazione del Parlamento, due per il Senato, due per la Camera;

sei su designazione del Comitato di coordinamento delle Regioni appositamente costituito a norma dell'articolo 5;

tre su designazione del Governo e rappresentanti rispettivamente la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministero delle partecipazioni statali;

due su designazione dell'IRI (Istituto per la ricostruzione industriale) nella sua qualità di azionista di maggioranza;

due su designazione della Federazione delle tre confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso si riunisce almeno una volta al mese e trasmette l'estratto del verbale delle proprie riunioni alla Commissione parlamentare di vigilanza di cui all'articolo 6.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente scegliendolo a maggioranza qualificata di due terzi tra i due membri designati dall'azionista di maggioranza.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione potrà avvalersi di un Comitato esecutivo presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione e composto da un numero di membri non superiore a sette.

I componenti del Comitato esecutivo sono scelti dal Consiglio di amministrazione tra i responsabili delle direzioni generali della azienda.

Art. 5.

Le Regioni, attraverso un comitato interregionale di sessanta membri eletti in numero di tre per ciascuna Regione, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, eleggono i sei rappresentanti delle Regioni nel Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2.

L'elezione di cui al precedente comma avviene per scheda e a scrutinio segreto con l'indicazione di quattro nominativi da parte di ciascun elettore.

Art. 6.

La Commissione parlamentare di vigilanza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, resta confermata nella sua composizione e nei suoi compiti per assicurare l'indipendenza politica e l'obiettività informativa delle radio-diffusioni.

Art. 7.

La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente impartisce al Consiglio di amministrazione direttive di massima, generali e particolari, necessarie per l'espletamento dei poteri di cui all'articolo 3.

Art. 8.

La Commissione parlamentare di vigilanza:

disciplina il diritto di accesso all'uso del mezzo radiotelevisivo da parte di associazioni politiche, sindacali, culturali, sociali;

decide sulle richieste di particolari utilizzazioni del mezzo radiotelevisivo che possano essere avanzate dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e da enti pubblici;

convoca i dirigenti, funzionari, personale e collaboratori dell'azienda; i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, culturali e sociali; esperti nel settore dell'informazione e delle indagini demoscopiche; e chiunque altro ritenga utile per un migliore espletamento dei propri compiti;

ha il compito di vigilare sul contenuto dei messaggi pubblicitari, nonchè sul tempo e le modalità delle trasmissioni;

stabilisce rapporti permanenti con i singoli Consigli regionali.

Art. 9.

La Commissione parlamentare di vigilanza per l'espletamento di ogni suo compito si può avvalere di un organo tecnico composto da non più di sette membri.

Art. 10.

La Commissione parlamentare di vigilanza provvederà ad emanare le norme regolamentari necessarie al proprio funzionamento.

Art. 11.

La gestione sociale è sorvegliata da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi, dei quali due in rappresentanza della Corte dei conti - Sezione rapporto con gli enti, uno designato dal Ministero del tesoro, uno designato dal Ministero delle partecipazioni statali e uno in rappresentanza del personale dipendente, e da due sindaci supplenti.

Il collegio sindacale è presieduto da uno dei due rappresentanti della Corte dei conti.

Art. 12.

Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è soppresso.

Art. 13.

La materia concernente le trasmissioni televisive via cavo farà parte della disciplina legislativa riguardante la riforma dell'intero servizio radiotelevisivo.

Art. 14.

La società RAI deve mantenere gli impianti di radiodiffusione e di televisione nelle condizioni tecniche previste negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in modo da consentire la piena utilizzazione dei servizi a livello regionale affrontando in modo prioritario le strutture organizzative delle regioni meridionali.

Soltanto nei casi in cui le strutture produttive della concessionaria (personale o mezzi tecnici) non si dimostrino adeguate alla realizzazione di determinate produzioni, la società è obbligata ad avvalersi in misura preponderante, nell'affidare la produzione a terzi, dell'Istituto Luce ai sensi dell'articolo 55, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 15.

La società RAI e le società collegate sono obbligate a rispettare tutti i diritti acquisiti dal personale dipendente in base ai contratti collettivi di lavoro nazionali ed aziendali.

Art. 16.

La RAI dovrà provvedere alla pubblicità radiofonica e televisiva direttamente, o a mezzo di separata società nella quale l'IRI dovrà possedere la maggioranza assoluta delle azioni. Il residuo capitale dovrà essere posseduto dalla RAI con esclusione di terzi.

La Società italiana pubblicità per azioni (SIPRA), in attesa della riforma degli inter-

venti in materia di pubblicità, potrà svolgere qualsiasi attività pubblicitaria, ivi compresa quella radiofonica e televisiva, in conformità alle direttive della Commissione parlamentare di vigilanza. I relativi contratti dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione della RAI.

Art. 17.

Le entrate della società sono rappresentate esclusivamente dai canoni di abbonamento a servizio delle radiotelediffusioni e dai proventi per le trasmissioni pubblicitarie.

I canoni di abbonamento alle trasmissioni saranno determinati per legge nella misura corrispondente alle esigenze di buon funzionamento della società concessionaria.

I tempi di trasmissione della pubblicità radiotelevisiva devono essere riportati ai livelli vigenti al 31 dicembre 1972 e secondo le attuali tariffe.

Art. 18.

Le variazioni da apportare allo statuto della RAI saranno deliberate in una assemblea straordinaria da tenersi prima dell'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.